

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 27 novembre 1992, n. 12683

L'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti travolge la causa promossa per dichiarare l'ineleggibilità di un consigliere comunale.

Omissis.

La proclamazione dei risultati elettorali è, infatti, nella configurazione giurisprudenziale, l'atto che determina il sorgere del diritto soggettivo in capo all'eletto; mentre la deliberazione di convalida è esercizio ed espressione della potestà autorganizzativa propria del collegio rappresentativo e presuppone necessariamente l'atto di proclamazione.

In questo sistema, come è già stato affermato da questa Corte (Cass. 15 febbraio 1973, n. 466), le ragioni della speciale tutela accordata alla posizione soggettiva dell'eletto risiedono nella volontà di garantire, con la salvaguardia di quella posizione individuale affidata all'autorità giudiziaria ordinaria, la legittima composizione ed il regolare funzionamento degli organi elettivi degli enti locali.

Ne consegue che l'accertamento giudiziale sul diritto dell'eletto di far parte di un determinato collegio, in tanto ha ragione di pervenire alla sua conclusione di merito, in quanto la decisione consenta di determinare il soggetto legittimato al concreto esercizio delle funzioni connesse alla qualità di componente di quel collegio.

Se, quindi, quel risultato non è più conseguibile per il venir meno del presupposto che lo avrebbe determinato, non sussiste interesse alla decisione giurisdizionale perseguita.

Omissis.